



COMUNE DI AVIO
Provincia di Trento

**DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA COLONIA ALPINA DI
PROPRIETA' DEL COMUNE DI AVIO.**

Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 39 di data 26.02.2009

Modificato con:

- deliberazione di Giunta comunale n. 113 di data 04.08.2017;
- deliberazione di Giunta comunale n. 93 di data 22.09.2022;

SOMMARIO

Art. 1.....	3
Oggetto.....	3
Art. 2.....	3
Soggetti	3
Art. 3.....	3
Richiesta dei locali	3
Art. 4.....	4
Competenza e modalità di rilascio della concessione in uso e servizi garantiti dal Comune	4
Art. 5.....	4
Priorità nell'uso e nella concessione	4
Art. 6.....	4
Tariffe.....	4
Art. 6 bis.....	4
Concessione in uso a titolo gratuito.....	4
Art. 7.....	4
Cauzioni	4
Art. 8.....	5
Responsabilità del Concessionario.....	5
Art. 9.....	6
Sospensione e revoca della concessione	6
Art. 10.	6
Vigilanza dell'Ente	6
Art. 11.	6
Controversie	6
Art. 12.	6
Pubblicizzazione	6
Art. 13.	6
Rinvio	6
Art. 14.	7
Entrata in vigore	7

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente disciplinare concerne l'uso della Colonia Alpina sita in Avio – Località Madonna della Neve, di proprietà del Comune di Avio, da parte dei soggetti di cui al successivo art. 2.

Art. 2.
Soggetti

1. Possono chiedere ed ottenere l'uso dell'immobile di cui all'art. 1 i seguenti soggetti:
 - associazioni, comitati, organismi analoghi comunque denominati;
 - organismi religiosi;
 - organismi ed istituzioni scolastiche locali;
 - enti pubblici e privati;
 - soggetti privati - operatori economici, persone fisiche o giuridiche - purchè le finalità del richiedente siano compatibili con l'ambito oggetto di intervento di cui al vigente Regolamento per la concessione di contributi e altri benefici economici.
2. In via straordinaria, la concessione in uso può essere rilasciata anche a soggetti diversi da quelli elencati al precedente comma, dietro conforme e motivata deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 3.
Richiesta dei locali

1. I soggetti interessati ad usufruire dell'immobile, per una durata minima di una settimana e massima di quattro settimane (solo per periodi coincidenti con settimane intere) devono presentare preventivamente domanda di concessione redatta secondo apposita modulistica predisposta dal Servizio comunale di merito, da ritenersi vincolante quanto ai contenuti ivi previsti, nella quale dovrà essere specificato:
 - generalità del/i richiedente/i,
 - responsabile/i, finalità delle attività che si intendono svolgere,
 - giorni in cui si utilizza la struttura,
 - numero previsto dei partecipanti,
 - nominativo e recapito del referente responsabile dell'iniziativa o della manifestazione,
 - assunzione di responsabilità e prestazione di garanzia.La Giunta comunale si riserva facoltà di concedere l'utilizzo dell'immobile per periodi diversi da quelli sopra indicati.
2. La richiesta di concessione deve essere formalizzata attraverso la compilazione del predetto modulo, corredato da copia di documento di identità in corso di validità. In assenza di richiesta scritta non può farsi luogo a concessione in uso.
3. La richiesta va presentata entro il 31 marzo dell'anno di riferimento della richiesta di utilizzo, a pena di inammissibilità.
4. Alla domanda il Comune di Avio dà riscontro, di norma, entro trenta giorni lavorativi dal termine ultimo valido per la presentazione dell'istanza di concessione, mediante comunicazione scritta (e motivata, in caso di diniego), inviata al domicilio dichiarato del firmatario nella richiesta.
5. Non possono essere accettate richieste di utilizzo non compatibili con le attrezzature, le capacità ricettive, le caratteristiche dei locali e che siano contrarie alle leggi e al buon costume.
6. Resta, in ogni caso, salva la discrezionalità del Comune di Avio —~~proprietario~~ di concedere o meno l'uso dell'immobile, previa valutazione delle finalità per cui ne viene richiesto l'uso.

Art. 4

Competenza e modalità di rilascio della concessione in uso e servizi garantiti dal Comune

1. La competenza al rilascio della concessione in uso spetta al Servizio comunale incaricato.
2. L'immobile viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano, come da distinta degli stessi, rimanendo a carico del richiedente il preventivo accertamento tecnico-funzionale dei medesimi. Il richiedente si impegna inderogabilmente:
 - a riconsegnare l'immobile nel medesimo stato in cui è stato preso in carico la mattina del giorno feriale successivo a quello di ultimo utilizzo;
 - ad assumersi tutti gli oneri a seguito di eventuali danni arrecati all'immobile, agli impianti e agli arredi a causa dell'uso fattone;
3. Il personale preposto o incaricato dal Comune di Avio verifica lo stato dei locali all'atto della riconsegna e ne dà comunicazione al Servizio Finanziario ai fini dello svincolo della cauzione di cui al successivo art. 7.
4. L'Ente, salvo casi di forza maggiore (guasti improvvisi o eventi imprevedibili), si impegna a fornire i seguenti servizi:
 - riscaldamento;
 - fornitura di energia elettrica;
 - fornitura di acqua.

Art. 5.

Priorità nell'uso e nella concessione

1. Nel caso di più domande relative all'uso della Colonia Alpina in periodi anche solo in parte coincidenti, la concessione viene rilasciata al soggetto che cronologicamente risulti aver presentato la domanda per primo; a tale fine fa fede la data riportata sul timbro di protocollo dell'Ente, non avendo rilevanza la data di spedizione.
2. In ogni caso, ha priorità d'uso, per gli scopi istituzionali, il Comune di Avio senza necessità di particolari formalità.

Art. 6.

Tariffe

1. Le tariffe di utilizzo vengono stabilite con apposita deliberazione della Giunta Comunale e il concessionario deve uniformarsi ad esse.

Art. 6 bis

Concessione in uso a titolo gratuito

1. È facoltà della Giunta Comunale concedere in casi particolari e a fronte di motivata richiesta, l'uso della Colonia Alpina a titolo gratuito. In questo caso il richiedente potrà essere esentato anche dal versamento della cauzione. L'attività svolta dal concessionario, nel periodo di esenzione, dovrà essere a titolo gratuito per i fruitori. Il richiedente dovrà garantire a fine periodo la pulizia dell'immobile.

Art. 7.

Cauzioni

1. La concessione in uso a titolo oneroso è subordinata al preventivo versamento di una cauzione dell'importo di € 1.500,00 (millecinquecentovirgolazero) da effettuarsi presso

- il Tesoriere del Comune di Avio, o presentando ricevuta di versamento di pari importo, intestato al predetto Tesoriere, effettuato anche presso altri Istituti di credito.
2. La cauzione è svincolata dopo la restituzione delle chiavi dei locali e dopo che il personale preposto ne ha accertato, all'atto della riconsegna, l'integrità, la buona tenuta e l'adeguata pulizia di locali, arredi ed attrezzature.
 3. Sulla somma della cauzione il Comune di Avio si rivale per eventuali danni arrecati ai locali, alle attrezzature e agli arredi per fatto imputabile ai soggetti fruitori, fermo restando il diritto del Comune di Avio al risarcimento dei maggiori danni subiti ed impregiudicata l'azione penale, qualora ne ricorrano i presupposti.
 4. Nessun indennizzo viene corrisposto per la sopravvenuta impossibilità di utilizzo dei locali, quando questa sia dovuta a cause di forza maggiore, a guasti improvvisi e/o a eventi impreveduti o fortuiti, non imputabili al Comune di Avio ~~quale proprietario~~, che impediscano il funzionamento degli impianti e servizi in modo tale da compromettere la finalità d'uso cui viene adibito l'immobile.
 5. In tal caso il Comune di Avio è tenuto al solo rimborso della tariffa d'uso introitata.
 6. Il mancato utilizzo dell'immobile, per cause imputabili al concessionario, non comporta per il Comune di Avio nessun obbligo alla restituzione della tariffa versata, anche nel caso in cui il mancato utilizzo dipenda da cause di forza maggiore.

Art. 8.

Responsabilità del Concessionario

1. Il concessionario è responsabile civilmente dei danni arrecati, per fatto a lui imputabile, all'immobile, agli arredi e alle attrezzature nei periodi di durata della concessione. A tal fine il concessionario si obbliga, con la sottoscrizione della concessione di cui all'art. 4, a tenere indenne il Comune di Avio da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose, dipendenti e a causa dell'utilizzo dell'immobile.
2. Il concessionario è responsabile della sorveglianza e della conservazione delle attrezzature e dei materiali introdotti nell'immobile concesso in uso.
3. Il concessionario non può eseguire lavori di installazione di impianti che comportino manomissioni alle pareti, al soffitto, al pavimento e agli impianti. Ogni intervento di carattere straordinario deve essere autorizzato dal Comune.
4. In ogni caso il concessionario è responsabile in via esclusiva dell'attività esercitata nell'immobile e delle difformità nell'utilizzo, per le quali ne risponde al Comune di Avio, qualora sia derivato un qualsivoglia danno.
5. Qualora il concessionario contravvenga agli obblighi assunti con la sottoscrizione della concessione gli verrà addebitato il risarcimento di eventuali danni arrecati alle strutture e agli impianti dell'immobile. In tal caso, il concessionario perderà il diritto di ottenere in futuro l'uso dello stesso.
6. Il concessionario ha, inoltre, i seguenti specifici obblighi connessi con la sottoscrizione della concessione di cui all'art. 4:
 - ritirare presso l'Ufficio competente le chiavi dell'immobile in tempo utile per l'uso e in ore d'ufficio;
 - divieto di consegnare le chiavi ad altri;
 - divieto di duplicare le chiavi;
 - divieto di eseguire lavori di installazione di impianti che comportino manomissioni alle pareti, al soffitto, al pavimento e agli impianti;
 - riconsegnare le chiavi al funzionario incaricato del Comune di Avio la mattina del giorno feriale successivo a quello di ultimo utilizzo;
 - osservare i regolamenti e le prescrizioni di pubblica sicurezza ed igiene, nonché il divieto di fumare;
 - munirsi a propria cura e spese di tutte le autorizzazioni e/o licenze previste per l'attività programmata, non assumendo l'Ente alcuna responsabilità per eventuali omissioni ed inosservanze alle disposizioni di legge;
 - presentare copia dell'attestato di abilitazione alla gestione delle emergenze "antincendio" e "primo soccorso" (almeno per una persona presente durante il soggiorno), se e in quanto previsti per legge;

- divieto di consentire l'accesso ai locali a persone estranee al soggetto concessionario;
- obbligo di custodire i locali mentre è in corso l'utilizzo;
- obbligo di spegnere il sistema di illuminazione e, se previsto, il sistema di riscaldamento prima di chiudere i locali;
- obbligo di avvisare tempestivamente e senza ritardo l'Ente di eventuali problemi riscontrati nell'apertura e nell'utilizzazione dei locali;
- obbligo di riconsegnare i locali nelle condizioni, anche igieniche, in cui il soggetto li ha avuti in consegna;
- obbligo di effettuare le pulizie dei locali dello stabile;
- obbligo a tenere indenne l'Ente da qualsivoglia responsabilità per danni a persone o cose, dipendenti e a causa dell'utilizzo dei locali.

Art. 9.

Sospensione e revoca della concessione

1. La concessione può essere sospesa, in ogni momento, per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, ovvero per motivate ragioni di interesse pubblico.
2. La concessione può, inoltre, essere sospesa o revocata per constatate irregolarità nell'utilizzo.
3. La concessione viene comunque revocata quando il concessionario abbia utilizzato l'immobile in maniera difforme dall'atto di concessione e nel caso di danneggiamenti allo stesso o agli arredi.
4. Nessun indennizzo, neppure sotto forma di rimborso spese, spetta al concessionario in caso di revoca o sospensione della concessione.

Art. 10.

Vigilanza dell'Ente

1. Il Comune di Avio ha diritto di effettuare la più ampia vigilanza sull'uso dell'immobile, degli arredi e delle attrezzature per accertare la scrupolosa osservanza delle norme del presente disciplinare.
In caso di accertate irregolarità, per eventuali danni sia alle persone che ai beni del Comune di Avio e senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti che possano competere allo stesso, il concessionario è tenuto ad osservare gli ordini e le prescrizioni che venissero impartite dal personale preposto alla vigilanza.

Art. 11.

Controversie

1. Per qualsiasi controversia che potesse insorgere tra il Comune di Avio e il concessionario le parti individuano quale foro unico competente quello di Rovereto e comunque quello eventualmente competente per territorio.
2. A tal fine il concessionario deve eleggere e indicare nella richiesta di concessione quale domicilio la Casa comunale in Avio – Piazza Vittorio Emanuele III° nr. 1.

Art. 12.

Pubblicizzazione

1. Il presente disciplinare viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Avio.

Art. 13.

Rinvio

1. Per quanto non specificato nel presente disciplinare, si fa richiamo alle disposizioni di legge in quanto applicabili o, in mancanza di esse, alle consuetudini ed usi locali.

Art. 14.
Entrata in vigore

1. Il presente disciplinare entra in vigore all'atto dell'esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come disciplinare del Comune di Avio.